



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
UOC Formazione ECM

SOCIETA' ITALIANA DI FARMACIA
OSPEDALIERA E DEI SERVIZI
FARMACEUTICI DELLE AZIENDE
SANITARIE
VIA CARLO FARINI, 81
20159 MILANO (MI)
Alla c.a.: ARTURO CAVALIERE
PEC: SIFO@PEC.SIFOWEB.IT

Oggetto: Comunicazione accreditamento rinnovo standard

Spett.le Provider,

la documentazione prodotta ai fini dell'accreditamento rinnovo standard ECM (validità 4 anni) è stata valutata e la Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta tenutasi in data 17 gennaio 2024, ha espresso il proprio parere positivo.

Il numero identificativo è il seguente: 313

Per ogni necessario riferimento si rinvia alla documentazione consultabile sul sito dell'AGENAS (<http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>).

L'importo, di cui all'art. 3 co. 2 del D. M. del 26 marzo 2013 previsto per l'accreditamento dei Provider, è di 2.582,28 € (duemilacinquecentoottantadue,28) deve essere versato entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della presente nota.

Per ogni anno successivo, il medesimo importo deve essere versato a titolo di contributo annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

Con la presente si comunica che attualmente il sistema dei pagamenti per i provider accreditati sul sistema ECM nazionale è così strutturato:

- I provider che non sono una pubblica amministrazione in regime di tesoreria unica, devono effettuare il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA accessibile dall'applicativo web Agenas-ECM. Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato pubblicato in data 27 giugno 2019 sulla pagina ufficiale dell'Agenas, sezione ECM;
- Le pubbliche amministrazioni devono effettuare un girofondo sul conto di contabilità speciale n. 150983 in essere presso la Banca d'Italia — Tesoreria Provinciale dello Stato intestato a: "AGENZIA NAZIONALE SERVIZI REG", specificando nella causale: "Accreditamento provider 313- Versamento ai sensi della L.388/00 art. 92, co. 5 e della L.244/07, art.2 co.358 lettera a) D. M. della Salute 26 marzo 2013".

Per gli anni successivi la causale sarà "Contributo annuale provider 313- Versamento ai sensi della L.388/00 art. 92, c. 5 e della L.244/07, art.2 co.358 lettera a) D. M. della Salute 26 marzo 2013".



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
UOC Formazione ECM

Il codice fiscale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali è il seguente: 97113690586.

Nel caso in cui il suddetto contributo fosse già stato versato per l'anno di riferimento, lo stesso non è dovuto
(art. 3 comma 2 del D.M. 26 marzo 2013)

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordialità.

Il Segretario

Dott.ssa Lorena Martini

Referente: LUCIANO ONORI



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16 ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni recante disposizioni in materia di accreditamento per lo svolgimento di attività formative dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che regola il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) secondo le disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007;

VISTO il D.P.C.M. del 26 luglio 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stipulato in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192/CSR recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento *Provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo del 19 aprile 2012 tra il Governo, le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n.101/CSR recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina– Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO il D.M. del 26 marzo 2013 recante la disciplina sul "contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore Salute";

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM entrato in vigore a far data dal 1° gennaio 2019, all. A, relativo ai requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e alla disciplina generale sugli eventi E.C.M e tenuto conto anche delle pregresse esperienze e performance in attività didattico/formativa in campo sanitario;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il D. M. del 27 settembre 2022 ed il successivo D.M. del 1 agosto 2023, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dell'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che modifica l'art. 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con cui è stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua;

;

VISTA l'istanza del Provider validata in data 18 MAGGIO 2020;

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA

La Commissione nazionale per la formazione continua nella seduta tenutasi in data 17 gennaio 2024, attese le premesse contenute nel presente atto, esprime il proprio parere positivo all'accoglimento della richiesta di rinnovo di accreditamento standard di SOCIETA' ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE presentata dal legale rappresentante pro-tempore. Con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento SOCIETA' ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE è Rinnovato Provider Standard con numero identificativo 313 ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, per un periodo di 4 anni.

Il Segretario
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
(Dott. Filippo Anelli)